

INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE ED APPROFONDIMENTI

INDICE

Trasmissione dei dati relativi ai versamenti effettuati a titolo d'imposta comunale sugli immobili (ICI), di imposta di scopo per la realizzazione di opere pubbliche (ISCOP) e di relativi sanzioni ed interessi – Circolare ministeriale n. 25281 del 15 ottobre 2009	2
La ridefinizione del sistema dei controlli interni, dei sistemi di valutazione e misurazione della <i>performance</i> e degli istituti di valorizzazione del merito e della produttività – Decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009 n.15	2
Pubblicazione dei dati sulla dirigenza e sulle assenze e presenze del personale – Ulteriori indicazioni operative – Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 5 del 12 ottobre 2009	4
“Emoticons per i piccoli Comuni” iniziativa finalizzata al miglioramento della qualità dei servizi erogati grazie alla rilevazione della customer satisfaction	5
Conversione permessi di soggiorno – Integrato l'elenco dei titoli accademici – Circolare Ministeriale n. 5920 del 12 ottobre 2009	5
Approvazione delle specifiche tecniche e della procedura Docfa 4 – Provvedimento del direttore dell'Agenzia del Territorio Prot. n. 54666 del 15 ottobre 2009	6
Individuazione degli enti locali strutturalmente deficitari sulla base di appositi parametri obiettivi per il triennio 2010 – 2012. G.U. n. 238 del 13 ottobre 2009	6

Trasmissione dei dati relativi ai versamenti effettuati a titolo d'imposta comunale sugli immobili (ICI), di imposta di scopo per la realizzazione di opere pubbliche (ISCOP) e di relativi sanzioni ed interessi – Circolare ministeriale n. 25281 del 15 ottobre 2009

A norma dell'art. 1 del D.M. 10 dicembre 2008 i comuni, gli agenti della riscossione, la società Poste Italiane S.p.A. e gli affidatari del servizio di riscossione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) e dell'imposta di scopo per la realizzazione di opere pubbliche (ISCOP) devono trasmettere con flusso telematico al Dipartimento delle finanze - Direzione federalismo fiscale, i dati relativi ai versamenti effettuati a titolo di ICI e di ISCOP, nonché a titolo di relativi sanzioni ed interessi.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, - Direzione Federalismo Fiscale, con la circolare del 15 ottobre, ha disposto che per l'anno 2009, i dati relativi ai versamenti effettuati fino al 31 luglio dello stesso anno devono essere trasmessi al Dipartimento delle finanze a partire dal prossimo 22 ottobre ed entro e non oltre il successivo 31 ottobre, in via provvisoria, attraverso il canale telematico ENTRATEL, reso disponibile allo scopo. Le stesse modalità di trasmissione saranno utilizzate per il secondo invio da effettuare entro il 31 marzo 2010 per i versamenti effettuati entro il 31 gennaio dello stesso anno.

La nota in oggetto fornisce inoltre le indicazioni tecniche relative alle operazioni per la preparazione all'invio dei dati e le relative istruzioni.

La ridefinizione del sistema dei controlli interni, dei sistemi di valutazione e misurazione della *performance* e degli istituti di valorizzazione del merito e della produttività – Decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009 n.15

Il Decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009 n.15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, renderà indispensabile nelle pubbliche amministrazioni, l'attivazione dei processi di revisione del sistema dei controlli interni, dei sistemi di valutazione e misurazione della *performances*, nonché degli istituti di valorizzazione del merito e della produttività.

A tale obbligo, le amministrazioni locali, dovranno adeguarsi entro il termine del 31 dicembre 2010 secondo quanto previsto dall'art. 16 del decreto.

Gli Enti dovranno inoltre adeguare i contratti decentrati al nuovo quadro normativo entro il 31 dicembre 2011.

L'art. 14 del decreto legislativo prevede infatti che ogni amministrazione, singolarmente o in forma associata, si doti di un *Organismo indipendente di valutazione della performance*.

Tale organismo dovrà sostituire i servizi di controllo interno, comunque denominati, ed eserciterà le seguenti funzioni:

"art. 14 comma 4:

- a) monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso;
- b) comunica tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti organi interni di governo ed amministrazione nonché alla Corte dei conti, all'Ispettorato per la funzione pubblica e alla Commissione di cui all'articolo 13;
- c) valida la Relazione sulla performance di cui all'articolo 10 e ne assicura la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione;
- d) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché dell'utilizzo dei premi di cui al Titolo III, secondo quanto previsto dal presente decreto, dai contratti collettivi nazionali, dai contratti integrativi, dai regolamenti interni all'amministrazione, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;
- e) propone, sulla base del sistema di cui all'articolo 7, all'organo di indirizzo politico-amministrativo, la valutazione annuale dei dirigenti di vertice e l'attribuzione ad essi dei premi di cui al Titolo III;
- f) è responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti predisposti dalla Commissione di cui all'articolo 13;
- g) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità di cui al presente Titolo;
- h) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità.

L'organismo di valutazione sarà nominato dalla Giunta per un periodo di tre anni e potrà essere rinnovato, allo stesso soggetto, per una sola volta.

I componenti dell'Organismo indipendente di valutazione non potranno essere nominati tra soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con il Comune, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.

A norma dell'art. 30 del decreto legislativo gli *Organismi indipendenti di valutazione delle performance*, sono costituiti entro il 30 aprile 2010.

Fino alla loro costituzione continuano ad operare gli uffici e i soggetti preposti all'attività di valutazione e controllo strategico di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 286 del 1999.

Publicazione dei dati sulla dirigenza e sulle assenze e presenze del personale – Ulteriori indicazioni operative – Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 5 del 12 ottobre 2009

La circolare in oggetto fornisce ulteriori indicazioni circa i dati che devono essere pubblicati e le modalità della pubblicazione dei curricula, retribuzioni e recapiti dei dirigenti, ai sensi della legge 69/2009.

Dati relativi ai dirigenti- Ambito di riferimento. La circolare chiarisce che l'obbligo di pubblicazione di stipendi e curricula riguarda solo i dirigenti (anche con contratto a tempo determinato) e i segretari comunali e provinciali. Non sono soggetti a pubblicazione i dati relativi ai dipendenti inquadrati in aree non dirigenziali a cui siano state attribuite funzioni da manager negli enti privi di personale dirigente. Non dovranno, altresì, essere pubblicati i dati del personale non dirigente che ricopre posizioni organizzative.

Retribuzioni. Vanno pubblicati solo i dati relativi al trattamento fondamentale e la retribuzione accessoria, mentre per quella di risultato, scrive il ministero, "si potrà fare riferimento alle specifiche previsioni contenute nei contratti collettivi di ciascun comparto e nei contratti individuali dei singoli dirigenti". Nel caso di segretari titolari di uffici di segreteria convenzionati tra più comuni sarà il comune capo convenzione a dover effettuare la pubblicazione dei dati, mettendo bene in evidenza la ripartizione delle retribuzioni corrisposte dai vari enti.

Tassi di assenza e presenza del personale. La circolare chiarisce che è sufficiente pubblicare i dati percentuali dei tassi di assenza e presenza raggruppati per ufficio. Gli uffici composti solo da dirigenti (uffici di staff) non dovranno pubblicare nulla, perché diversamente "il tasso di assenza/presenza sarebbe calcolato con esclusivo riferimento al dirigente interessato". Nel computo delle giornate di assenza andranno calcolati anche i permessi e i distacchi sindacali, i permessi per assistere i portatori di handicap e le assenze per astensione obbligatoria. Sono esclusi i permessi ad ore a meno che non comportino un'assenza di un'intera giornata lavorativa. La pubblicazione dei tassi di assenza e presenza andrà effettuata con cadenza mensile.

Modalità di pubblicazione. La circolare rinnova l'invito a mettere bene in evidenza i dati con un link sull'home page del sito istituzionale, facendo presente che la pubblicazione di stipendi e curricula non richiede il consenso da parte degli interessati.

Sanzioni. La circolare rammenta "Il mancato o incompleto adempimento costituisce comportamento valutabile alla stregua del principio di buon andamento dell'amministrazione, ed è sanzionabile in base alle previsioni di legge e dei Ccnl".

“Emoticons per i piccoli Comuni” iniziativa finalizzata al miglioramento della qualità dei servizi erogati grazie alla rilevazione della customer satisfaction

Dal sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri :

Il Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica ha pubblicato un primo avviso relativo all'iniziativa "Emoticons per i piccoli Comuni" che specifica tempi, modalità e condizioni per partecipare all'iniziativa finalizzata al miglioramento della qualità dei servizi erogati grazie alla rilevazione della customer satisfaction.

L'avviso è rivolto ai 5708 piccoli Comuni (con una popolazione residente inferiore a 5000 abitanti) e alle circa 300 Unioni di Comuni (qualora almeno il 50% dei Comuni che ne fanno parte abbia una popolazione residente inferiore a 5000 abitanti) che avranno la possibilità di accedere ad un finanziamento per l'acquisto delle dotazioni tecnologiche necessarie per la rilevazione della customer satisfaction attraverso le emoticons, integrato con un finanziamento per l'introduzione della firma digitale e della PEC per le amministrazioni che ancora non ne dispongono.

Il finanziamento è erogato sotto forma di un bonus per l'acquisto delle dotazioni tecnologiche presso i fornitori abilitati all'interno del Mercato elettronico per le Pubbliche Amministrazioni (MePA) e può riguardare sia i soli "Terminali interattivi", cioè i dispositivi touch-screen per la rilevazione, che i "Kit per la rilevazione della soddisfazione degli utenti della PA", ovvero soluzioni che, oltre al terminale, forniscono il software e l'hardware necessari.

Relativamente a questo avviso, il fondo destinato al finanziamento dei bonus è pari a 500.000 euro. Il Comitato dei Ministri per la Società dell'Informazione ha però destinato a questa iniziativa 1,5 milioni di euro che verranno, quindi, erogati in tranche da 500.000 euro sulla base di specifici avvisi successivi.

Conversione permessi di soggiorno – Integrato l'elenco dei titoli accademici – Circolare Ministeriale n. 5920 del 12 ottobre 2009

Con circolare n. 5920 del 12 ottobre 2009, si rende noto che il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha precisato che l'elenco dei titoli accademici necessari per concedere la conversione del permesso di soggiorno per studio in permesso di soggiorno per lavoro viene integrato con il seguente titolo:

- attestato o diploma di perfezionamento (durata annuale- 60 crediti) cui si accede con il Diploma di Laurea ex L.341/90 o con la laurea specialistica magistrale."

**Approvazione delle specifiche tecniche e della procedura Docfa 4 –
Provvedimento del direttore dell’Agenzia del Territorio Prot. n. 54666 del 15
ottobre 2009**

Con il provvedimento in oggetto, vengono approvate le specifiche tecniche e la procedura informatica Docfa 4 per la presentazione su tutto il territorio nazionale delle dichiarazioni per l'accertamento delle unità immobiliari urbane di nuova costruzione e delle dichiarazioni di variazione nello stato, consistenza e destinazione delle unità immobiliari urbane censite, con l'esclusione dei territori per i quali le funzioni amministrative in materia di catasto edilizio urbano sono esercitate dalle province autonome di Trento e Bolzano.

Con decorrere dal 31 marzo 2010, gli atti di aggiornamento dovranno essere presentati in conformità alle nuove specifiche tecniche, mentre a partire dal 19 ottobre 2009 per tutto il periodo transitorio (fino al 31/03/2010) gli atti di aggiornamento potranno comunque essere presentati secondo la nuova procedura.

**Individuazione degli enti locali strutturalmente deficitari sulla base di appositi
parametri obiettivi per il triennio 2010 – 2012. G.U. n. 238 del 13 ottobre 2009**

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 238 del 13 ottobre 2009 il decreto 24 settembre 2009 del Ministero dell'Interno che individua i nuovi parametri obiettivi validi ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario per il triennio 2010-2012 .

Per quanto concerne i Comuni i parametri obiettivi per l'accertamento della condizione di deficit, sono i seguenti:

- Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 5 per cento rispetto alle entrate correnti (a tali fini al risultato contabile si aggiunge l'avanzo di amministrazione utilizzato per le spese di investimento);
- Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relative ai titoli I e III, con l'esclusione dell'addizionale Irpef, superiori al 42 per cento dei valori di accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III esclusi i valori dell'addizionale Irpef;
- Ammontare dei residui attivi di cui al titolo I e al titolo III superiore al 65 per cento (provenienti dalla gestione dei residui attivi) rapportata agli accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III;

- Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40 per cento degli impegni della medesima spesa corrente;
- Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 per cento delle spese correnti;
- Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III superiore al 40 per cento per i comuni inferiori a 5.000 abitanti, superiore al 39 per cento per i comuni da 5.000 a 29.999 abitanti e superiore al 38 per cento per i comuni oltre i 29.999 abitanti (al netto dei contributi regionali nonché di altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di personale);
- Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150 per cento rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 120 per cento per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo (fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all'art. 204 del tuoeI);
- Consistenza dei debiti fuori bilancio formatisi nel corso dell'esercizio superiore all'1 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti (l'indice si considera negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi tre anni);
- Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5 per cento rispetto alle entrate correnti;
- Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all'art. 193 del tuoeI riferito allo stesso esercizio con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5% dei valori della spesa corrente.

Bergamo, 20 ottobre 2009

Confederazione delle Province
e dei Comuni del Nord